

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA BARENGHI

Seduta del 17/09/2025

FATTO

Facendo seguito al reclamo dell'8 aprile 2025, riscontrato negativamente dall'intermediario il 23 maggio successivo, la ricorrente, con atto del 29 maggio 2025, espone di aver stipulato un contratto di prestito con cessione del quinto dello stipendio il 15 dicembre 2016 e di averlo poi estinto anticipatamente il 28 febbraio 2021 dopo il pagamento di 48 rate (su 120). Espone, quindi, di avere titolo – all'esito della menzionata estinzione anticipata – al complessivo rimborso di € 1.668,00 nonché interessi legali dalla data di estinzione anticipata.

L'intermediario rileva nelle controdeduzioni del 26 giugno 2025 l'intervenuta rinuncia ad ogni azione e pretesa debitamente sottoscritta dalla ricorrente, la trasparenza delle condizioni applicate e del proprio comportamento, il carattere non ripetibile dei costi per cui è ricorso, il difetto di legittimazione per i costi riferiti a terzi intermediari. Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Occorre preliminarmente soffermarsi sulle due distinte eccezioni formulate dall'intermediario con riferimento alla rinuncia sottoscritta con riguardo al primo contratto e al difetto di legittimazione passiva quanto agli oneri corrisposti a terzi. Entrambe tali eccezioni devono ritenersi infondate dando continuità agli orientamenti consolidati nella giurisprudenza dell'Arbitro.

Invero, per quanto concerne la prima, può richiamarsi la recente decisione del Collegio di

coordinamento secondo la quale non può ritenersi valida la dichiarazione in forza della quale *“l’intermediario corrisponderà [un] ulteriore importo ... a integrazione di quanto già rimborsato ... senza specificazione delle singole causali e dei relativi importi ... [si] indica[no] le causali dei rimborsi già ricevuti dal cliente in sede di conteggio estintivo ... ma non i relativi importi...[il] ricorrente [accetta] - oltre a quanto già ricevuto in sede di estinzione del prestito - l’ulteriore somma ... [dichiarando] di non avere: “null’altro a che pretendere a titolo di rimborso di oneri anticipati e non maturati in relazione all’estinzione anticipata ... rinunciando espressamente ad ogni ulteriore azione, ricorso ABF o causa civile ... ad ottenere la ripetizione di ulteriori somme rispetto a quelle già percepite”,* poiché tale *“dichiarazione, invero, pur esprimendo un formale intento rinunciativo, rimane pur sempre una semplice manifestazione del convincimento soggettivo del cliente di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti; essa si configura, in altre parole, come mera dichiarazione di scienza, priva in quanto tale di qualunque efficacia negoziale. La sussistenza di una effettiva volontà dispositiva dell’interessato, da qualificarsi come rinuncia abdicativa o come transazione in senso stretto, presuppone infatti un preciso riferimento alla determinazione sia quantitativa (l’ammontare delle somme), sia causale (denominazione delle voci di costo di riferimento) degli importi cui si rinuncia o si transige, da indicarsi specificatamente nella quietanza liberatoria oppure anche indirettamente individuabili laddove risulti che il ricorrente li abbia già chiaramente esplicitati in sede di reclamo, se intervenuto antecedentemente alla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria (invero, se nel reclamo è contenuta la determinazione delle somme pretese, si può evincere, per differenza, quelle alle quali si rinuncia mediante la quietanza posteriore)”* (Coll. coord., 12 maggio 2025, n. 4580). L’efficacia liberatoria della quietanza è subordinata alla circostanza che essa contenga, da un lato, un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall’altro, l’espressa volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall’intermediario non restituite, e quindi *“l’esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell’atto”* e *“reciproche concessioni”*, requisiti entrambi che non si riscontrano nel caso di specie (cfr. Coll. coord., 21 luglio 2017, n. 8827).

Continuando ad esaminare le questioni preliminari, si deve ricordare che le commissioni relative alla rete di distribuzione sono pacificamente riconosciute nella giurisprudenza dei Collegi come rimborsabili. Tali costi fanno infatti parte del costo totale del credito poiché si tratta di un costo inerente alla stipulazione del contratto. Tanto meno l’osservazione in parola appare dotata di qualche pregio quando mette l’accento sulla terzietà dell’agente al quale la commissione in discorso è destinata: come da tempo chiarito nella giurisprudenza dell’Arbitro, l’indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell’estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l’importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l’importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell’importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l’insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l’intermediario, indipendentemente dalla circostanza che le commissioni percepite al momento della stipulazione siano state retrocesse alla rete, come nel caso di specie, o, in ipotesi, all’impresa di assicurazioni, e indipendentemente dalla circostanza che l’intermediario che opera l’estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto. In tutti questi casi ciò che rileva, infatti, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l’intermediario che opera l’estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati. Sussiste quindi la legittimazione passiva dell’intermediario resistente.

Nel merito, è ben noto che l’esigenza di rimborso delle spese versate anticipatamente, sia che si tratti di costi c.d. *‘up-front’*, sia che si tratti di costi c.d. *‘recurring’*, diversamente da quanto afferma

l'intermediario resistente, può considerarsi ormai pacifica in seguito ai noti sviluppi giurisprudenziali e normativi.

A tal fine è sufficiente far riferimento allo sviluppo della disciplina normativa in materia di credito al consumo e alle vicende giurisprudenziali che la stessa ha suscitato. L'art. 125-sexies del TUB previgente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), prescrive che *«il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»*.

Tale disposizione deve essere interpretata, in conformità con il diritto unionale (v. in proposito Cass., ord. 8 febbraio 2016, n. 2468; Cass., 3 marzo 2017, n. 5381), nei termini chiariti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, *Lexitor contro Spółdzilcza Kasa Oszczednoscowo-Kreditowa im. Franciszka Stefczyka e altri* (c.d. sentenza 'Lexitor'), secondo cui *«il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*, sentenza che non viene contraddetta dalla successiva giurisprudenza della Corte (9 febbraio 2023, C-555/21 - *UniCredit Bank Austria*), poiché questa, con riguardo intanto ad un diverso ambito normativo (come sottolineano ad es. Coll. Torino, 15 giugno 2023, n. 6123, e Coll. Napoli, 10 maggio 2023, n. 4441), si riferisce inoltre ad un'ipotesi di compatibilità con la normativa europea di una normativa nazionale che escluda, con determinate cautele, la rimborsabilità dei costi del credito non correlati in alcun modo con la durata del rapporto, normativa nazionale che tuttavia nel caso di specie si configura e va interpretata in termini diversi da quelli appena menzionati.

L'art. 125-sexies, nel dettato risultante dalla recente novella normativa, aggiunge che *«i contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato»*.

Le modifiche così introdotte si applicano bensì ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, ma ai contratti antecedenti alla riforma non può tuttavia applicarsi in senso restrittivo il dettato previgente della disposizione normativa in esame e delle disposizioni secondarie. Tale conclusione risulta chiaramente dalla sentenza della Corte Cost., 22 dicembre 2022, n. 263, che ha ritenuto illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, a mente del quale *«alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti»*, limitatamente alle parole *«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*.

L'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al *«rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia»*. Viene così richiamato l'art. 16 della citata direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia (c.d. sentenza *Lexitor*) appunto *«deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.

In definitiva, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 73/2021, come nel caso in

esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019.

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento, e trattandosi di un rimborso *pro quota* di costi sostenuti in relazione al rapporto di finanziamento poi estinto anticipatamente non pare appropriato richiamare la disciplina dell'ingiustificato arricchimento come frequentemente accade nella prassi.

Anche nel sistema come sopra delineato occorre ad ogni modo distinguere tra costi corrispondenti a prestazioni ricorrenti o perduranti (c.d. '*recurring*') e costi corrispondenti a prestazioni preliminari o contestuali (c.d. '*up-front*').

Ad avviso del Collegio, per le ragioni che subito si illustreranno, risultano applicabili i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Per i costi '*recurring*': criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente e validamente previsto un criterio diverso); per i costi '*up-front*': in assenza di una diversa (e valida) previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Tale criterio è stato precisato nella precedente giurisprudenza dell'Arbitro (espressamente presa in considerazione anche dalla Corte costituzionale nella sentenza citata): posto, infatti, che «a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front», e atteso che «che a seguito della sentenza *Lexitor* anche i costi up front (generalmente "*presentati*", con indubbio tasso di convenzionalità, come compensativi di attività preliminari) sono soggetti a riduzione, non comporta necessariamente che il criterio pro rata temporis debba essere senz'altro applicato per la retrocessione di tutti i costi del finanziamento, attraverso una meccanica estensione oggettuale della pregressa giurisprudenza formatasi rispetto ai costi recurring», resta allora aperto uno spazio che l'interprete deve colmare per individuare «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile».

Esso, secondo l'indirizzo seguito dall'Arbitro, per ragioni equitative può essere «analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento», con una soluzione che è apparsa infatti «la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa» (Coll. coord., 17 dicembre 2019, n. 26525).

La qualificazione in termini di costo '*up-front*' o viceversa '*recurring*' ha a sua volta formato oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, prima al fine di escludere o invece di affermare la rimborsabilità e ora allo scopo di individuare il regime di rimborsabilità, se cioè il rimborso debba avvenire secondo il criterio della curva degli interessi, che rappresentano la principale voce di costi contrattuali, ovvero secondo il criterio '*pro rata temporis*'.

Già in precedenti occasioni si è avuto modo di chiarire che ad avviso di questo collegio i costi sono da considerarsi di natura continuativa (c.d. '*recurring*') quando la descrizione dell'onere fa riferimento a locuzioni opache o comunque suscettibili di essere riferite alla durata o alla gestione

del rapporto (in questo senso la decisione del Coll. Torino, 2 agosto 2022, n. 11609), mentre sono da considerare di carattere istantaneo (c.d. *'up-front'*) le commissioni e gli oneri riferiti ad attività di carattere preliminare o contestuale alla stipulazione.

Nel caso di specie sia le *'commissioni intermediario'* che le *'commissioni di distribuzione'* (e dal contratto risulta l'intervento del terzo intermediario) appaiono qualificabili come ricorrenti o continuative: le prime sono riferite, tra le altre cose (*'esame documentazione trasmessa'*, *'informativa precontrattuale'*, *'caricamento della pratica'*, *'acquisizione documentazione'*, *'erogazione eventuale acconto'*, *'elaborazione dati'* per antiriciclaggio, privacy e usura, *'rimessa del netto'*, *'eventuale estinzione prestiti in precedenza contratti'*, *'servizi informatici di supporto'*, *'delibera'*, *'gestione degli esiti'*, *'assistenza all'intermediario per la firma'*, *'notifica'*), agli *'oneri per l'acquisizione della provvista'*, che non si esauriscono con il momento preliminare della istruttoria o contestuale della stipulazione ma sono propri del rapporto nella sua interezza; le seconde si riferiscono tra le altre cose (*'acquisizione documentazione'*, *'predisposizione preventivo'*, *'inserimento informazioni'*, *'stampa'*, *'raccolta firme'*, *'notifica'*, *'richiesta ad altre finanziarie di eventuali conteggi estintivi'*, *'ritiro benestare'*, *'invio documentazione definitiva'*) a *'pubblicità'* e *'presidio del territorio'*, che pure connotano tale voce di costo come ricorrente.

Alla luce delle precedenti motivazioni, risultano quindi dovute le somme risultanti dalla tabella qui di seguito riportata:

Dati di riferimento del prestito									
Durata del prestito in anni		10	Tasso di interesse annuale		4.90%				
Numero di pagamenti all'anno		12	Quota di rimborso pro rata temporis		60.00%				
			Quota di rimborso piano ammortamento - interessi		38.48%				

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni intermediario ripetibili				1,275.69	Recurring	60.00%	765.41	147.26	618.15
Commissioni di distribuzione				1,749.60	Recurring	60.00%	1,049.76		1,049.76
Spese di invio comunicazioni periodiche				22.00	Recurring	60.00%	13.20	13.20	0.00
Totale				3,047.29					1,667.91

Il totale complessivo, con l'opportuno arrotondamento, ammonta in definitiva a € 1.668,00, cui devono essere aggiunti gli interessi legali dal reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.668,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA